

Sentenza n. 4084/2016 pubbl. il 16/06/2016
RG n. 14377/2015

Sentenza n. 4084/2016 pubbl. il 28/04/2016
RG n. 14377/2015

TRIBUNALE DI ROMA

3^a Sez. Lavoro(1^a grado)- Viale Giulio Cesare,54

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R. GEN.14377 / 2015

Dispositivo n.

Il Giudice designato , Dott. **Mariaelena FALATO**

nella causa

TRA

- **MAURO ROSSELLA** elettivamente domiciliata in piazza Gullo, 6
Cosenza presso l'Avv. MAURO ROSSELLA che la rappresenta e difende
come da mandato in atti

-
-

-parte opponente-

E

- INPGI elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 35 00198 ROMA presso
l'Avv.to TORTATO PAOLA che lo rappresenta e difende come da mandato in
atti

-

-parte opposta-



Sentenza n. 4084/2016 pubbl. il 16/06/2016
RG n. 14377/2015

Sentenza n. 4084/2016 pubbl. il 28/04/2016
RG n. 14377/2015

All'udienza del 28/04/2016 ha pronunciato la seguente sentenza:

Dispositivo

Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il d.i. n. 1738/2015.

Condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio pari a euro 1750,00
di cui euro 1610,00 per onorari.

Roma, 28/04/2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Mariaelena Falato



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione ritualmente notificato la società cooperativa ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo numero 1738 del 2015 emesso dal tribunale del lavoro di Roma in data 4/3/2015 per un importo di euro 9.416 richiesto a titolo di contributi assicurativi omessi e sanzioni civili. Il tutto con riferimento al periodo giugno 2012-settembre 2013 nonché novembre 2013-dicembre 2013 ,oltre ulteriori somme aggiuntive sino al saldo.

A sostegno della propria opposizione la società ha evidenziato l'inesistenza della pretesa creditoria avendo essa società cooperativa chiesto ed ottenuto gli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8 comma 9 legge 407/1990 con riferimento al periodo 26/4/2010-25/4/2013.

Ha dedotto parte opponente che in ragione di ciò essa cooperativa ha provveduto a versare mese per mese le somme non rientranti nello sgravio. Conclude parte opponente che le uniche contribuzioni effettivamente dovute sono quelle riferite a luglio - agosto - settembre - novembre e dicembre 2013 trattandosi di contributi riferiti alla giornalista | e non rientranti nell'ammissione allo sgravio che è terminata ad aprire del 2013.

Ritualmente costituitosi in giudizio , l'Inpgi ha a sua volta contestato il fondamento dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto

Autorizzate le parti il deposito di note difensive, il data 28/4/2016 il Giudice ha deciso la causa come da separato dispositivo di cui si è data lettura pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L' opposizione va rigettata con conseguente conferma del d.i. numero 1738 del 2015 emesso in data 4/3/2015 e notificato in data 20/3/2015.

Preme innanzitutto sottolineare come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non sia un'azione di impugnazione in senso proprio, bensì introduca un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare l'esistenza del diritto fatto valere mediante ingiunzione (cfr. già C. 184/10.1.1980, nonché C. 6698/11.11.1983). Tale considerazione rimane valida qualsiasi sia l'esatta natura e gli esatti rapporti che vogliono configurarsi tra il procedimento monitorio ed il giudizio di opposizione: diverse sono infatti le posizioni in dottrina sul punto (giudizio di opposizione come autonomo giudizio ; come condizione all'esercizio

dell'azione ordinaria di condanna; come fase eventuale del giudizio già pendente).

A prescindere dalla diversità delle posizioni dottrinarie appena accennate, è infatti certo che la pronuncia del decreto ingiuntivo non influisce sulla sostanziale posizione delle parti davanti al giudice e, pertanto, non muta le normali regole in materia di onere probatorio (cfr. per tutte C. 3102/12.5.1980).

In questo senso, dunque, l'opponente non propone una domanda propria ma si limita a difendersi da quella proposta contro di lui da chi ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo. Ne deriva che il contenuto dell'atto di opposizione va assimilato a quello di una comparsa di costituzione e, sotto il profilo più schiettamente probatorio, che l'opponente ha l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dall'opposto/attore. Sarà al contrario quest'ultimo che dovrà fornire prova, e prova certa, dei fatti costitutivi del diritto vantato: solo se e quando detta prova sarà fornita il convenuto/opponente dovrà a sua volta adempiere al proprio onere probatorio.

Calando i principi ora esposti nel caso di specie, si sottolinea che l'opposizione è essenzialmente fondata sulla circostanza che essa cooperativa è stata ammessa agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8/comma nove della legge 407 del 90 per il periodo 26/4/2010- 25/4/2013.

Si tratta di beneficio che comunque non va oltre l'aprile del 2013 tant'è che la stessa opponente ammette di dovere i contributi relativi alla giornalista

Obietta dal canto suo l'Inpgi che, pacifica essendo la circostanza che la cooperativa aveva beneficiato degli sgravi contributivi in questione, la stessa era tuttavia decaduta dal beneficio stesso non avendo provveduto - nonostante rituale notifica di avvisi contenenti l'invito a pagare - a versare la contribuzione dovuta.

L'assunto dell'istituto è documentalmente provato alla luce dei fatti-documenti di seguito esposti:

- 1) i documenti 4 fascicolo monitorio e 5 fascicolo opposto dimostrano che la cooperativa è stata resa edotta del termine per regolarizzare la propria posizione ed usufruire dei benefici ;
- 2) il documento 4 fascicolo monitorio mostra altresì che la cooperativa non ha provveduto al versamento dei contributi dovuti e indicati dall'Inpgi nella diffida dell'8/4/2014;
- 3) il documento 5 fascicolo opposto dimostra che con raccomandata del 17/9/2012 l'istituto dava atto del fatto che, a seguito della denuncia contributiva inviata dalla cooperativa per il mese di giugno 2012, erano emerse delle differenze relative alla dipendente che ; che,

nonostante tale comunicazione , la cooperativa non ha proceduto alle relative rettifiche (la posizione della dipendente e la debenza dei contributi alla stessa relativi non sono peraltro contestate dalla società opponente);

4) nessun pagamento ha effettuato (e/o provato di aver effettuato) la società con riferimento ai mesi di maggio luglio agosto settembre novembre e dicembre 2013;

5) il documento 4 fascicolo monitorio mostra che con diffida dell'8/4/2014 inutilmente l'Inpgi ha richiesto alla società il versamento delle differenze di contribuzione dovute per il periodo giugno 2012 /aprile 2013 e l'intera contribuzione dovuta per il periodo luglio 2013 /dicembre 2013. In tale diffida si legge che la mancata regolarizzazione nel termine di 15 giorni avrebbe comportato la decadenza dei benefici contributivi di cui alla legge numero 407 del 90.

Deriva da tutto quanto sopra esposto che effettivamente, alla luce dell'articolo 1 comma 1175 della legge numero 296 del 2006 , la società cooperativa è decaduta dal beneficio degli sgravi contributivi con riferimento al periodo giugno 2012/giugno 2013.

In sostanza non può non convenirsi con quanto sostenuto dall'Istituto ,nonché da altre pronunce di questo Tribunale , secondo cui il venir meno della regolarità contributiva fa – sillogisticamente - venir meno la possibilità di usufruire del beneficio degli sgravi contributivi (confronta sentenza numero 20912 del 2012 tribunale di Roma nonché sentenza numero 1506 del 16/2/2016 - Tribunale di Roma), con conseguente decadenza.

Da ultimo , si osserva come con raccomandata del 27/3/2015 (confronta documento 9 fascicolo opposto) l'Inpgi abbia riscontrato l'istanza di rateizzazione presentata dalla cooperativa ed abbia inviato alla stessa il relativo piano di ammortamento.

A fronte di ciò la cooperativa non ha effettuato e/o provato di aver effettuato alcun adempimento.

Spese di lite liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.

Roma 28/4/2016

IL GIUDICE

IL CANCELLIERE
Franco Caputo

M. Ferrara
Deposito in Cancelleria
Data: 16 GIU. 2016
IL CANCELLIERE
Franco Caputo